

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARELLI, FINCATO, BUONOCORE, VITI, TESINI

Presentata il 12 ottobre 1988

**Misure urgenti per l'inizio regolare delle lezioni
nei conservatori di musica e nelle accademie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei conservatori di musica e nelle accademie, il personale precario, pur essendo rappresentato da cifre esigue in assoluto (poco più di mille persone), tuttavia tocca un indice percentuale molto elevato: circa il 30 per cento, perché le immissioni in ruolo scaturite dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982, sono state le ultime, essendo risultato impossibile per vari motivi bandire i concorsi previsti dalla medesima legge. Le nomine dei supplenti, poi, non avvengono sulla base di graduatorie nazionali, ma sulla base di graduatorie d'istituto (vedi articolo 67 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980).

Inoltre ai direttori di conservatorio, che sono di ruolo in percentuale minima,

fino alla data odierna non sono stati rinnovati gli incarichi di direzione. Quindi non possono essere emanate le disposizioni per autorizzare le nomine dei supplenti. Mancano anche le assegnazioni provvisorie di sede. Perché quindi possano iniziare le lezioni regolarmente alla data prevista del 3 novembre, è necessario confermare le nomine.

La frammentazione delle fonti di nomina, le modalità di presentazione delle domande di supplenza (solo per dieci istituti), i trasferimenti dei professori di ruolo, le nomine che interverranno in base al decreto-legge n. 140 del 3 maggio 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, hanno profondamente alterato il quadro di riferimento

delle cattedre libere. Potrebbe in questa realtà verificarsi che oltre 200 insegnanti precari perdano il posto per mancata congruità fra le domande presentate quattro anni or sono ed i posti liberi, mentre, per non verificarsi nel settore alcuna contrazione degli insegnamenti, occorrerà assumere altrettanti nuovi docenti senza alcuna esperienza didattica. Per questo già nel decreto-legge citato si era resa necessaria questa norma specifica (vedi l'articolo 6 del citato decreto, poi modificato dalla legge di conversione). Tale norma, mentre ci assicura che resteranno ad insegnare coloro che già lo hanno

fatto per almeno un biennio, impedisce anche la proliferazione dei soprannumerari.

È una norma che libera l'ispettorato da tutto un lavoro che viene eseguito senza alcuna possibilità di controllo, perché nel 1974 non si inseriscono nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 anche i direttori di conservatorio ed accademia. Vero è che per analogia fino ad un anno fa ai direttori veniva riconosciuto di fatto tale potere. Intervennero successivamente ad impedirlo una serie di rilievi da parte della Corte dei conti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I docenti dei conservatori di musica e delle accademie che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1987-88 con nomina conferita dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1988-89, qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. Il personale docente, di cui al comma 1, ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio presso altro conservatorio o accademia, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituto in cui ha prestato insegnamento nell'anno 1987-1988. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1987-1988.

3. L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applica anche al personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di danza e d'arte drammatica. Si applica altresì al personale non docente delle predette istituzioni scolastiche. I provvedimenti adottati in applicazione del citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 saranno inviati, per la registrazione, alle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.